

BGer 6B_1471/2019 vom 8. Juni 2020

Bundesgericht, 2020-06-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_1471_2019

FR: TF 6B_1471/2019 du 8 juin 2020

IT: TF 6B_1471/2019 del 8 giugno 2020

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

E. 2.1

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. e del diritto federale. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 IV 500 consid. 1.1 pag. 503; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 367 seg.).

E. 2.2

Nel gravame in esame, il ricorrente non si confronta puntualmente, con una motivazione conforme alle esposte esigenze, con gli accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale, spiegando con chiarezza e precisione per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto. Critica infatti genericamente la sentenza di proscioglimento, esponendo in modo appellatorio la propria interpretazione dei fatti. Non adduce, conformemente all' art. 106 cpv. 2 LTF , con riferimento ai considerandi del giudizio impugnato, perché i giudici cantonali sarebbero incorsi nell'arbitrio riguardo a determinati accertamenti o apprezzamenti probatori. Per motivare l'arbitrio, non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 145 IV 154 consid. 1.1. pag. 155 seg.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).

E. 3.1

Riguardo ai prospettati reati di coazione sessuale nei confronti di B. _____ e di C. _____, il ricorrente espone in sostanza le ragioni per cui le dichiarazioni degli accusatori privati sarebbero credibili. Non si confronta tuttavia puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato e non dimostra l'arbitrio delle valutazioni eseguite dai giudici cantonali. Disattende altresì che, in entrambi i casi, oltre ad accertare una mancanza di linearità e di costanza nonché contraddizioni nelle dichiarazioni degli accusatori privati, la CARP non ha rilevato negli atti rimproverati all'imputato la presenza di mezzi coercitivi ai sensi dell' art. 189 CP . La Corte cantonale ha quindi ritenuto che già la semplice lettura delle fattispecie esposte nell'atto di accusa imponeva di prosciogliere l'imputato. Il ricorrente non si confronta specificatamente con queste considerazioni e non sostanzia quindi una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esposte esigenze.

E. 3.2

Riguardo all'imputazione di coazione sessuale ai danni di D. _____, la CARP ha negato che gli atti praticati sulla vittima fossero di natura sessuale e ha rilevato come, in ogni caso, mancasse un qualsiasi mezzo coercitivo. Il ricorrente non sostanzia puntualmente le ragioni per cui queste conclusioni sarebbero fondate su un apprezzamento arbitrario delle prove o altrimenti lesive del diritto. Si limita essenzialmente a riprendere determinate dichiarazioni delle parti ed a ravvisare discrepanze nella versione dell'imputato. Nuovamente, la censura ricorsuale non adempie i requisiti di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e si appalesa di conseguenza inammissibile.

E. 3.3

Con riferimento all'accusa di coazione sessuale ai danni di E. _____, la precedente istanza ha rilevato che la

"dipendenza sociale ed emozionale" della vittima, prospettata dal ricorrente, non risultava accertata. Richiamando il giudizio di primo grado, ha rilevato che quanto descritto nell'atto di accusa non era un atto coercitivo ai sensi dell' art. 189 CP . Ha inoltre ritenuto che le conclusioni dei primi giudici erano confortate dalla circostanza che la vittima ha nuovamente voluto affidarsi alle cure dell'imputato dopo la sua scarcerazione ed ha parimenti negato alle manipolazioni incriminate le caratteristiche di atti di natura sessuale. Anche su questa accusa, il ricorrente si limita a ritenere inattendibile la versione dell'imputato, ma non si confronta con i considerandi determinanti della sentenza impugnata, spiegando dove è ravvisabile l'arbitrio, rispettivamente la violazione dell' art. 189 CP .

E. 3.4

La Corte cantonale ha inoltre confermato il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di sfruttamento dello stato di bisogno nei confronti di F. _____, ritenendo che la semplice relazione tra il paziente e l'ergoterapista non è di per sé sufficiente a fondare un rapporto di dipendenza ai sensi dell' art. 193 CP . Ha inoltre accertato che gli atti in questione costituivano massaggi terapeutici privi di connotazione sessuale. Il ricorrente non si esprime puntualmente su questi aspetti, ma si limita a sollevare dubbi sulla necessità dei massaggi eseguiti. Poiché non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il gravame risulta di nuovo inammissibile. Contrariamente all'opinione ricorsuale, il fatto che le manipolazioni eseguite dall'imputato sul corpo del paziente non erano strettamente limitate ad un trattamento di ergoterapia non basta a realizzare gli elementi costitutivi di un reato

contro l'integrità sessuale.

E. 3.5

La Corte cantonale ha negato un rapporto di dipendenza anche con riferimento al proscioglimento di A. _____ dall'imputazione di sfruttamento dello stato di bisogno commesso ai danni di G. _____. La CARP ha altresì rilevato che la vittima aveva negato di avere subito un atto sessuale, precisando di avere acconsentito all'azione volta a farsi pizzicare il pene per verificarne la sensibilità, la quale era ridotta a seguito di un'emiparesi causata da un ictus. Anche in questo caso, il ricorrente si limita a ritenere ingiustificato il trattamento terapeutico, che esulerebbe dal campo dell'ergoterapia, ma non si confronta specificatamente con il considerando n. 10 della sentenza impugnata, spiegando per quali ragioni le argomentazioni esposte violerebbero il diritto. La censura, sollevata in termini generici, è di carattere appellatorio e, come tale, nuovamente inammissibile.

E. 4.1

Il ricorrente ha addebitato all'imputato pure il reato di ripetuta pornografia (art. 197 CP), per essersi procurato ed avere consumato, in un imprecisato numero di occasioni, nel periodo dal 2012 al 14 marzo 2017, un imprecisato quantitativo di video e di immagini di atti sessuali reali con minorenni e di atti sessuali con animali.

I giudici cantonali hanno prosciolto l'imputato da questa accusa, siccome non v'erano prove relative al contenuto del materiale pedopornografico visionato, ritenuto che i filmati reperiti nei siti internet visitati dall'imputato non corrispondevano più a quelli pubblicati nel periodo incriminato. Quanto ai video di carattere zoofilo, la CARP ha premesso che, prima della modifica dell' art. 197 CP entrata in vigore il 1° luglio 2014, la semplice visione di pornografia dura non era punibile ed ha rilevato che l'unico link successivo al luglio del 2014 non era stato oggetto di specifici accertamenti: non se ne conosceva il contenuto e non si sapeva se esso fosse stato visionato o meno dall'imputato.

E. 4.2

Il ricorrente non si confronta con queste considerazioni con una motivazione conforme alle esposte esigenze e non sostanzia quindi una violazione del diritto. In particolare, non dimostra che l'accertamento secondo cui i siti internet in questione non presentavano più gli stessi contenuti esistenti nel momento in cui l'imputato li aveva visitati, sarebbe manifestamente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrario. La constatazione della CARP, secondo cui non è per finire noto il contenuto delle rappresentazioni pornografiche incriminate, non è quindi seriamente messa in discussione dal ricorrente. Limitandosi essenzialmente a fare riferimento al nome dei siti internet per dedurre il carattere punibile del loro contenuto, il PP non sostanzia arbitrio alcuno.

E. 5

Per il resto, il ricorrente si limita a fare valere in modo generico la violazione degli 189, 193, 197 CP, senza tuttavia riferirsi specificatamente ai fatti oggetto d'incriminazione. Si diffonde altresì in modo appellatorio su ulteriori aspetti, quali la pretesa omosessualità dell'imputato e l'esistenza di un procedimento penale aperto nei suoi confronti nel 1998 e terminato con un decreto di abbandono. Premesso che, nelle esposte circostanze, alla luce dell'inammissibilità delle censure sollevate, questi aspetti non sono decisivi per l'esito della presente causa, il gravame è insufficientemente motivato anche su questi punti e non deve pertanto essere vagliato oltre.

E. 6

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie a carico del ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitato a presentare una risposta al gravame. La sua richiesta di ordinare, se del caso, un dibattimento diviene senza oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.